

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA,
LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**

§§§

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Principi generali

Articolo 4 – I cittadini attivi

Articolo 5 – Patto di collaborazione

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali. Ufficio per l'amministrazione condivisa

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

Articolo 9 – Disposizione comune agli articoli precedenti: limite di valore dei patti di collaborazione

CAPO III– FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10– Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 11– Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 12– Agevolazioni e affiancamento di dipendenti comunali

Articolo 13– Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 14– Formazione ed educazione alla cittadinanza attiva

Articolo 15 – Ruolo delle scuole, degli istituti di formazione e delle università

Articolo 16 – Autofinanziamento

CAPO IV – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 17 – Comunicazione di interesse generale

Articolo 18 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO V– RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 19–Prevenzione dei rischi e coperture assicurative

Articolo 20– Riparto delle responsabilità

CAPO VI– DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 – Tentativo di conciliazione

Articolo 22– Clausole interpretative

Articolo 23– Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Articolo 24 – Entrata in vigore

§§§

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione della Repubblica e dello Statuto comunale, e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, attuando in particolare gli articoli 2, 3, 114 secondo comma, 117 sesto comma e 118 ultimo comma della Costituzione nonché l'art. 1 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

2. Il regolamento trova applicazione nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale, e in tutti i casi in cui la collaborazione non può avvenire ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 ("Legge-quadro sul volontariato") o secondo gli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo settore"), fatto sempre salvo il contributo delle associazioni di volontariato e del Terzo settore nei patti di collaborazione, alla pari con i cittadini attivi.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) *beni comuni*: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;

b) *Comune o amministrazione*: il Comune di Bastia Umbra nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

c) *cittadini attivi*: tutti i soggetti, compresi i bambini e i ragazzi, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, o facenti capo a comunità scolastiche o di altro tipo, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza, la sede o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;

d) *amministrazione condivisa*: il modello organizzativo che, attuando il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione, consente di dare vita a rapporti tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale non formalmente fondati sulla corrispettività tra prestazione e controprestazione;

e) *proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

f) *patto di collaborazione*: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;

g) *cura in forma condivisa*: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;

h) *rigenerazione*: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

i) *gestione condivisa*: interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

l) *spazi pubblici*: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

m) *Statuto comunale*: lo Statuto del Comune di Bastia Umbra;

n) *universalità di beni mobili*: la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona (fisica o giuridica) e hanno una destinazione unitaria, come per esempio i libri di una biblioteca o i dipinti di una pinacoteca;

o) *comunità*: insieme di individui che formano un gruppo riconoscibile, unito da vincoli organizzativi di varia natura, come avviene per i docenti e i discenti di una scuola o, ancora, per i membri di istituti religiosi o altro;

p) *interesse generale*: pur non essendo possibile descrivere con una definizione il concetto di "interesse generale", data la sua naturale ampiezza, pur tuttavia il principio fondamentale sul quale si fondano i patti di collaborazione è il perseguimento dell'interesse generale, attraverso cioè la realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con ricaduta anche sulle future generazioni.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) *fiducia reciproca*: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b) *pubblicità e trasparenza*: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per

assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) *responsabilità*: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) *inclusività e apertura*: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;

e) *pari opportunità e contrasto delle discriminazioni*: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità senza distinzioni fondate su genere, origine, età, cittadinanza, condizioni personali o sociali, credo religioso, opinioni politiche, orientamento sessuale e disabilità;

f) *partecipazione dei bambini e dei ragazzi*: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini e dei ragazzi, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni, con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela;

g) *sostenibilità*: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

h) *proporzionalità*: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

i) *adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

l) *informalità*: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

m) *autonomia civica*: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

n) *prossimità e territorialità*: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di

legami di solidarietà, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali e le comunità, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali o comunità, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale o la comunità che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza tra il Comune e i soggetti realizzatori.

5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati, secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

6. Non possono far parte dei cittadini attivi i soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 59 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), o dichiarati incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione, o per i quali ricorre un motivo di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ("Codice dei contratti pubblici"), per la durata di tali misure ove non siano perpetue. Non possono inoltre far parte dei cittadini attivi coloro che risultano morosi in ordine al pagamento di tributi comunali.

7. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente sono fatti salvi i progetti di reinserimento sociale, anche nell'ambito della "giustizia riparativa", intesa quest'ultima come qualsiasi procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano insieme e attivamente alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, ove il Comune, in posizione di terzietà, ha il ruolo di attore sociale nel percorso di pace che muove dall'azione riparativa del reo. Tali progetti possono essere attivati anche quando il reo è ammesso a uno specifico programma rieducativo disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;

- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali e comunità attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- g) le forme di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi le parti;
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- n) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto;
- o) gli strumenti per garantire l'interazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio;
- p) adeguate forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi, senza che la visibilità concessa possa costituire in alcun modo il corrispettivo delle azioni realizzate o essere inquadrata in una sponsorizzazione.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali. Ufficio per l'amministrazione condivisa

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;

- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;

- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa, appositamente creata o coincidente con una unità organizzativa già esistente. Tale unità organizzativa, denominata ai fini di questo regolamento Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi anche "Ufficio"):

a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;

b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;

c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;

d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto, quali strumenti atti a monitorare o valutare il grado di successo, o l'adeguatezza, delle attività intraprese.

4. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello messo a disposizione nel portale del Comune.

2. Il modello contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. Entro quindici giorni l'Ufficio verifica la completezza formale della proposta e il rispetto del presente regolamento; quindi, la trasmette al dirigente competente che può richiedere integrazioni e informazioni aggiuntive al proponente. Ove il dirigente competente valuti la proposta tecnicamente fattibile ne dà comunicazione all'Ufficio, che predispone, entro dieci giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una deliberazione da adottare da parte della Giunta Comunale, che decide entro ulteriori trenta giorni. Nei trenta giorni seguenti alla trasmissione della deliberazione di

approvazione da parte della Giunta l'Ufficio sottoscrive il patto di collaborazione e, nel caso in cui la Giunta Comunale non approvi il patto, ne informa il cittadino attivo. L'Ufficio cura la pubblicazione del patto di collaborazione nell'apposita sezione del sito del Comune.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro quindici giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive, e di ciò informa l'Ufficio.

6. Nel caso in cui il dirigente responsabile resti inerte, il dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, chiede al dirigente responsabile di concludere il procedimento entro ulteriori sette giorni, scaduti i quali il dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

7. Nel computo dei termini non si considerano i sabati e i giorni festivi.

8. I termini entro cui il dirigente competente deve sottoscrivere il patto, o comunque pronunciarsi, possono essere anche maggiori, se previsto nelle "Schede di settore" ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 del Regolamento sul procedimento amministrativo del Comune di Bastia Umbra.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni, ivi compresi immobili e universalità di beni mobili, che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. I patti di collaborazione complessi possono anche essere finalizzati a promuovere la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, aumentando il valore del territorio e favorendo la coesione sociale. A tal fine il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva.

4. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi, e lo pubblica nel proprio sito.

5. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio, che a sua volta la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi. Se la proposta di inserimento riguarda beni comuni di proprietà privata i proponenti devono aver preventivamente acquisito il consenso scritto del proprietario.

6. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta, corredata dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare, anche per via telematica, all'Ufficio, che pubblica nel portale del Comune l'avviso per la

presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza, individuando il dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione che svolge la necessaria attività istruttoria entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate non più tardi di venti giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura istruttoria. Scaduti i venti giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

7. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il dirigente delegato lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni, e ne informa l'Ufficio.

8. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di patti di collaborazione complessi e per conoscere istanze e bisogni della realtà territoriale di riferimento, l'Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni, costituita da coloro i quali sono interessati o potrebbero esserlo rispetto alla cura o rigenerazione dei beni comuni oggetto delle proposte di collaborazione.

9. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

10. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro dieci giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una deliberazione da adottare da parte della Giunta Comunale, che decide entro ulteriori trenta giorni.

11. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto.

12. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione, capacità tecnico-finanziaria e possesso di autorizzazioni e abilitazioni necessari per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

13. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.

14. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

15. Nel computo dei termini non si considerano i sabati e i giorni festivi.

16. I termini entro cui il dirigente competente deve sottoscrivere il patto, o comunque pronunciarsi, possono essere anche maggiori, se previsto nelle "Schede di settore" ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 del Regolamento sul procedimento amministrativo del Comune di Bastia Umbra.

Articolo 9 – Disposizione comune agli articoli precedenti: limite di valore dei patti di collaborazione

1. I patti di collaborazione, comunque denominati, riguardanti immobili o universalità di beni mobili possono essere stipulati soltanto se il valore degli interventi da realizzare, o dei servizi da rendere, sia di misura tale che avrebbe consentito al Comune, secondo le norme di legge sui contratti pubblici, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

CAPO III - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente oneri, nei limiti delle risorse disponibili, per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare compensi in denaro a favore dei cittadini attivi.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
- b) l'attribuzione al Comune delle spese relative alle utenze;
- c) l'attribuzione al Comune delle spese relative alle manutenzioni ordinarie.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento, comunque denominati, sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti di agevolazioni ed esenzioni, ove previste dalla normativa vigente.

2. Eventuali esenzioni ed agevolazioni saranno stabilite di volta in volta dall'Amministrazione comunale, con proprio atto, ove ciò sia consentito dalla normativa vigente.

Art. 12 – Agevolazioni e affiancamento di dipendenti comunali

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'Amministrazione.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali e i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti, ad esclusione dei dispositivi di protezione individuale, in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 – Formazione ed educazione alla cittadinanza attiva

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Art. 15 – Ruolo delle scuole, degli istituti di formazione e delle Università

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, degli istituti di formazione e delle Università per la diffusione ed il radicamento delle azioni di collaborazione per la cura e/o la valorizzazione dei beni comuni della città, cooperando all'organizzazione di interventi formativi a ciò finalizzati.

2. I patti di collaborazione possono prevedere l'impegno degli studenti in azioni di cura e/o di valorizzazione di beni comuni della città, valutabili ai fini della maturazione dei crediti curriculari secondo accordi con scuole e Università.

Articolo 16 – Autofinanziamento

1. Il Comune consente le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione da parte dei cittadini di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 17 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi;

d) pubblicare i patti di collaborazione sottoscritti, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Articolo 18 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali per garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione nel sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto, sia temporale sia di comparazione, con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 19 - Prevenzione dei rischi e coperture assicurative

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza fornendo loro, attraverso il dirigente competente per il singolo patto, un apposito documento informativo sui rischi generali e specifici esistenti, le misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività previste e, ove risulti necessario, le misure utili a eliminare o, dove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi.
2. In nessun caso il Comune assume il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei cittadini singoli, oppure operanti presso formazioni sociali o comunità, che stipulano un patto di collaborazione ai sensi del presente regolamento.
3. Ai compiti previsti dal comma 1 provvede, nel caso di cittadini attivi costituiti da formazioni sociali o comunità, il legale rappresentante delle stesse a beneficio dei propri collaboratori.
4. I cittadini attivi si impegnano per parte loro a prendere visione del documento informativo sui rischi, ad attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista dal patto di collaborazione, ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
6. Le formazioni sociali e le comunità stabilmente organizzate devono in ogni caso garantire la copertura assicurativa per infortuni, malattie e responsabilità civile dei propri operatori.
7. Ai cittadini attivi impegnati nelle attività concordate con il patto di collaborazione si applicano, in materia di sicurezza, l'art. 3 comma 12 bis e l'art. 21 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 (sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
8. Nel caso in cui siano previste attività o interventi di recupero e valorizzazione del bene comune che possano essere eseguiti solo da soggetti professionalmente idonei e a ciò abilitati, il cittadino attivo sottoscrittore del patto di collaborazione può commissionare tali attività o interventi a soggetti terzi professionalmente idonei e abilitati, nei limiti previsti dall'articolo 9, assumendo le responsabilità del committente ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008. Ove lo stesso sottoscrittore del patto risulti soggetto professionalmente idoneo, e intenda svolgere le suddette attività e interventi con proprio

personale dipendente, assume le responsabilità del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.81/2008.

Articolo 20 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Articolo 22 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa nel portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line del Comune di Bastia Umbra.